

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 1969

(11^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Semplificazione delle procedure catastali » (175):

PRESIDENTE	Pag. 118, 119, 120, 123, 124, 125,	129
BUZIO		122
LI VIGNI		120
MACCARRONE Antonino		123
MARTONI, sottosegretario di Stato per le finanze	120, 122, 123, 124,	125
SEGNANA, relatore	118, 119, 120, 123,	124, 125, 129
ZUGNO		123, 124

Rinvio della discussione:

« Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955 numero 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano » (516) (D'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	132, 133
FADA, sottosegretario di Stato per le finanze	132
MACCARRONE Antonino	133

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale » (545) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 133, 135, 136
BIAGGI	134, 135, 136
FORMICA	135
SEGNANA	135

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Biaggi, Buzio, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Oliva, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnelli e Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Fada e Martoni.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Semplificazione delle procedure catastali » (175)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Semplificazione delle procedure catastali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A , *relatore*. Le procedure catastali, materia alquanto complessa, furono regolate con quella che rimane ancor oggi la legge fondamentale varata nel 1931, legge riguardante soprattutto il catasto dei terreni. Essa ha subito varie modifiche, la più importante delle quali con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, mentre nel 1939 fu istituito anche il catasto urbano. Altre modificazioni sono state apportate nel corso delle più recenti legislature, ma si è trattato di variazioni di scarsa importanza. Invece, con il disegno di legge in esame — presentato al Parlamento fin dal 5 settembre 1968 dal Governo presieduto dall'onorevole Leone — si intende attuare una radicale semplificazione delle procedure catastali, cercando di adattare le registrazioni per il catasto urbano e per quello rurale alle nuove esigenze, e introducendo ove possibile i metodi più moderni, soprattutto la meccanizzazione. Si vuole, in tale modo, ovviare ad alcuni inconvenienti, particolarmente a quello della lentezza delle attestazioni, riducendo al minimo il divario tra le operazioni preparatorie e la scrittura nel catasto nonché eliminando la scarsa corrispondenza spesso lamentata tra i confini reali e quelli trascritti.

Per rendersi adeguatamente conto delle modifiche proposte è opportuno esaminare dettagliatamente i vari articoli. I primi due sono di carattere enunciativo. Il terzo prevede una migliore regolamentazione della materia di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni. Le nuove norme disciplinano soprattutto la presentazione dei certificati da parte degli interessati e consentono una maggiore re-

golarità e speditezza nell'avvio delle pratiche.

L'articolo 4, invece, modifica l'articolo 56 del testo unico, regolando in modo nuovo gli obblighi dei notai e dei pubblici ufficiali ai fini delle volture. In sostanza, ai notai ed in genere ai pubblici funzionari viene fatto divieto di redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni se non sia stato loro consegnato dalle parti il certificato catastale, in modo da impedire, come oggi avviene piuttosto spesso, che si proceda alla effettuazione di scritture senza possedere i certificati catastali.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si modifica l'articolo 57 del testo unico, disponendo che, quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti, il tipo di frazionamento firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria, norma quest'ultima che non esiste nella legislazione vigente. In più, si stabilisce che il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità.

L'articolo 6 è forse il più importante. Esso modifica l'articolo 57-*bis* e concerne il perfezionamento delle domande di voltura. A coloro che presentano domanda di voltura viene fatto obbligo di esibire una documentazione molto più precisa di quella finora prevista, cosicché ne deriverà semplificato il lavoro degli uffici.

La disposizione, secondo cui le norme degli articoli 2, 3, 4 e 6, fatta eccezione per quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano, è stabilita con l'articolo 7, mentre con l'articolo 8 si disciplina il cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani. In base a tali norme, i possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sui

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

quali vengono edificati nuovi fabbricati hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi attraverso denunce compilate su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali. Per coloro che non osservino le nuove disposizioni è prevista una pena pecuniaria da 2.000 a 20.000 lire.

Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti sono poi contemplate dall'articolo 9, mentre l'articolo 10 reca miglioramenti alle norme sulle verificazioni in interi comuni. Viene stabilito che i proprietari dei terreni devono essere avvertiti, mediante manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali, nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verifica, e che gli interessati possessori hanno facoltà di prendere visione gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale entro 30 giorni dalla pubblicazione. È prevista anche la possibilità di reclami, da produrre alla Commissione censuaria comunale nel termine di 45 giorni. Infine, è stabilito l'obbligo per l'Amministrazione di recapitare la lettera d'avviso ai possessori di terreni che hanno provveduto alla dichiarazione delle variazioni per informarli dei sopralluoghi che devono essere compiuti sui terreni. Il successivo articolo 11 stabilisce il diritto per i tecnici erariali incaricati di accedere alle proprietà immobiliari per le verificazioni e fissa una pena pecuniaria da 1.000 a 10.000 lire a carico di chiunque vi farà opposizione.

L'articolo 12 prevede formalità relative all'annotazione di riserva, senza particolari modifiche rispetto alla legislazione vigente. È invece importante, a mio giudizio, l'articolo 13, in quanto consente uno sveltimento notevole nel rilascio delle certificazioni catastali. Viene infatti ammesso che tali certificazioni possano avvenire sotto forma di riproduzione con sistemi foto-eliografici o simili; come dire che sono riconosciute valide le fotocopie dei documenti, sia pure restando ferma la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni. Inoltre, viene data facoltà — e si tratta di un'altra novità — di ritirare le certificazioni catastali direttamen-

te presso l'Ufficio tecnico erariale o l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, oppure di ottenerle per posta, previo deposito su conto corrente postale delle relative spese.

Prestazioni straordinarie a cottimo per i lavori necessari alla formazione e alla conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano sono consentite all'Amministrazione attraverso l'articolo 14, mentre con il successivo si autorizza la medesima Amministrazione a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica. L'ultimo articolo del disegno di legge, il 16, stabilisce che le istruzioni ministeriali per l'attuazione delle nuove norme saranno approvate con decreto del Ministro delle finanze e che sono ovviamente abrogate tutte le vigenti disposizioni in contrasto con esse.

In sede di esame e votazione degli articoli, proporrò una leggera modifica della tabella A relativa all'articolo 13 per un aggiornamento dei tributi speciali previsti per il rilascio di certificati da parte degli uffici catastali.

P R E S I D E N T E . In questo caso aggiornamento significa aumento.

S E G N A N A , relatore. Esatto. Ritengo così di avere abbastanza esaurientemente illustrato le modifiche che il disegno di legge in esame tende ad apportare agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043. Si tratta di modifiche attraverso le quali si mira ad apportare negli uffici gli aggiornamenti suggeriti e imposti dal ritmo della vita moderna e soprattutto dalle nuove tecniche, cosicché essi, abbandonando i vecchi schemi secondo i quali ancora si muovono, possano corrispondere con maggiore celerità alle esigenze dei cittadini.

Per questi motivi propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il collega Segnana che, in una materia così ari-

damente tecnica, ha dimostrato una conoscenza molto approfondita e che ha egregiamente illustrato il disegno di legge.

L I V I G N I . Ho una sola preoccupazione a proposito del secondo comma dell'articolo 5, là dove, cioè, si stabilisce che il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa. È una norma, questa della dichiarazione preventiva, che rischia di trasformarsi in una complicazione. Sappiamo tutti, infatti, cosa di fatto avviene se non vi sono dei precisi limiti di tempo da rispettare: la pratica si blocca. Per cui si finirebbe col danneggiare chi mira al contratto definitivo. Penso sia il caso di stabilire un termine preciso entro cui l'Ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione preventiva, per evitare che le cose vadano troppo per le lunghe e i contratti rimangano bloccati.

P R E S I D E N T E . Anche perchè si tratta di uffici che sono oberati di lavoro, e non sempre le parti che devono stipulare la compravendita rimangono ferme nel proposito di concludere, dopo parecchie settimane.

S E G N A N A , relatore. La norma prevista è molto importante perchè impedisce che poi si debba procedere al lavoro di aggiornamento e di contestazione con le parti. Quindi sottolineo favorevolmente questa novità che viene introdotta, però anch'io sono d'accordo nel ritenere che è bene stabilire un termine entro il quale gli uffici tecnici siano tenuti a consegnare i certificati.

M A R T O N I , sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio la Commissione e il Presidente per aver posto in discussione questo disegno di legge che è ritenuto dal Ministero delle finanze molto importante. Loro sanno qual è la situazione degli uffici

del catasto; il relatore, del resto, l'ha esposta in modo preciso e assai completo.

Quindi l'approvazione del disegno di legge si impone per portare un po' d'ordine e un vento nuovo in questi uffici. Non starò a ripetere quanto ha detto il relatore, ma desidero sottolineare che il disegno di legge in esame intende predisporre gli uffici a far entrare in funzione anche l'apparato meccanografico, e quindi a snellire le pratiche attualmente in corso. Si tratta poi di provvedere in modo diverso all'espletamento delle procedure relative alle volture, all'aggiornamento della mappa urbana, alle verificazioni ordinarie e straordinarie d'ufficio, alle formalità relative all'annotazione di riserva e al rilascio delle certificazioni catastali. Si provvede, infine, ad un aggiornamento delle pene pecuniarie stabilite per le infrazioni, e a consentire adeguate e più proficue prestazioni di lavoro a cottimo, nonchè l'esecuzione di lavori in appalto.

Non aggiungo altro a quanto è già stato chiarito dal relatore. Concordo sulla necessità di accogliere la nuova tabella, così come è stata proposta dal senatore Segnana, e credo sia necessario introdurre queste innovazioni all'articolo 5; ma mi associo anche alla richiesta di porre un termine per impedire lungaggini che sortirebbero un effetto contrario a quello che il Governo vuol raggiungere con questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(Atti del catasto terreni
e del catasto edilizio urbano)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla elaborazione meccanografica.

Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno approvati con decreto del Ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 2.

(*Voltura dei beni iscritti nel catasto terreni*)

Agli articoli 55, 56, 57 e 57-bis del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variati con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, sono apportate le modificazioni ed aggiunte di cui agli articoli seguenti.

(È approvato).

Art. 3.

(*Domande di voltura dei beni iscritti nel catasto terreni*)

L'articolo 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura devono essere compilate, da chi ne ha l'obbligo, unitamente alle note di voltura specificanti i trasporti da eseguirsi in catasto in dipendenza dei trasferimenti oggetto di tali domande, sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione.

Il modulo a stampa deve essere richiesto all'Ufficio tecnico erariale ovvero all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette i quali provvederanno al contestuale rilascio del certificato catastale dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e tutti i dati catastali che lo distinguono.

Il certificato catastale è rilasciato in esenzione dai diritti catastali, fermo restando il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali.

Le domande di voltura, comprendenti anche le relative note di voltura, devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di 30 giorni dall'avvenuta registrazione, da parte dell'Ufficio del registro e delle successioni, degli atti civili o giudi-

ziali, o della denuncia di successione, relativi ai beni oggetto di trasferimento.

L'obbligo della presentazione delle domande di voltura e della compilazione delle relative note di voltura incombe alle persone che, per le disposizioni contenute nelle leggi di registro e sulle successioni, hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziari o della denuncia di successione, nonché del pagamento delle relative imposte.

Alla domanda di voltura, da assoggettare all'imposta di bollo, vanno allegati:

a) la copia o estratto, in carta libera, degli atti civili o giudiziari, o della denuncia di trasferimento in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione;

b) il tipo di frazionamento di cui al seguente articolo 57, quando il trasferimento riguarda particelle frazionate;

e, qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, la domanda di voltura deve contenere:

c) un elenco degli atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi tra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, completo degli estremi di rogito e di registrazione;

d) la cronistoria dei passaggi intermedi, quando non siano mai stati posti in essere gli atti relativi ai medesimi passaggi; essa deve risultare da una dichiarazione della parte nel cui interesse viene chiesta la voltura, autenticata dal notaio, o da atto notorio nel caso di domande di voltura dipendenti da successioni.

Il documento di cui alla lettera a) deve recare in calce apposita attestazione dell'Ufficio del registro e delle successioni, indicante la data e gli altri estremi dell'avvenuta registrazione, nonché gli estremi dell'avvenuto pagamento dei diritti catastali e dei tributi speciali.

Per il documento di cui alla lettera b) valgono le norme del seguente articolo 57.

Nel caso in cui la nota di voltura viene compilata sulla scorta della cronistoria dei passaggi intermedi di cui alla lettera d), l'Ufficio tecnico erariale:

— fa constare negli atti del catasto che la esecuzione della voltura avviene con annotazione di riserva e cioè ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto;

— notifica l'eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato ».

(È approvato).

Art. 4.

(*Obblighi dei notai e pubblici ufficiali ai fini delle volture*)

L'articolo 56 è modificato come segue:

« I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare scritture private riguardanti trasferimenti di beni, se dalle parti non sia loro consegnato il certificato catastale previsto dal precedente articolo 55, nonchè, se del caso, l'elenco degli atti o documenti di cui alla lettera *c*) ovvero la dichiarazione con la cronistoria di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo 55, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

(È approvato).

Art. 5.

(*Tipo di frazionamento*)

L'articolo 57 è modificato come segue:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore, rego-

larmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini della introducibilità in mappa.

Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità di cui al comma precedente, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura dipendenti da:

a) atti pubblici o giudiziali o scritture private, con firme autenticate da notaio o accertate giudizialmente, purchè posti in essere o autenticate entro 90 giorni dalla data di dichiarazione di regolarità apposta sul tipo stesso;

b) denunce di successione, purchè presentate all'Ufficio del registro entro il predetto termine di 90 giorni.

In caso contrario la dichiarazione di regolarità si considera annullata ».

A questo articolo, alla fine del secondo comma, io proporrei il seguente emendamento aggiuntivo: « L'Ufficio tecnico erariale è tenuto ad esprimere il suo giudizio entro *x* giorni. In mancanza di una comunicazione, trascorso tale periodo si deve ritenere che l'Ufficio non abbia eccezioni da muovere ».

Lo scopo dell'emendamento è evidente: quando i contraenti desiderano procedere alla compravendita di un immobile, se sono già in possesso di un precedente strumento e non sono intervenute modifiche, in brevissimo tempo possono procedere alla stipulazione dell'atto. Porre un termine vuol dire introdurre un impedimento: pensate alla gente che muta parere; pensate agli atti che si compiono in pendenza di una grave malattia con prognosi funesta.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quelli si possono sempre fare. Qui si tratta di trascriverli in mappa: non è che sia pregiudizievole per l'atto in sè.

BUZIO. L'articolo 4 prevede che i notai non possono redigere atti pubblici o autenticare scritture di trasferimenti di beni,

se dalle parti non sia stato loro consegnato il certificato catastale, quando si tratti di frazionamento di particelle. Ora il fatto di ritardare anche di un mese è già veramente un caso eccezionale. È vero che potrebbe essere fatto lo stesso in caso che la dichiarazione di regolarità si consideri annullata.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione mi pare giusta. Togliamo la norma dal secondo capoverso e introduciamola nel terzo capoverso: « Il tipo di frazionamento, munito della dichiarazione di regolarità firmata dall'Ufficio tecnico erariale, deve essere prodotto a corredo delle domande di voltura »: cioè togliamo tutte le operazioni precedenti alla voltura e lasciamole soltanto per questa e non per le operazioni preliminari.

PRESIDENTE. Io debbo dire che l'esperienza professionale mi ha fatto trovare di fronte a tipi di frazionamento fatti in modo non regolare, il che poi dava luogo, in sede di voltura, a conflitti, donde la necessità di chiarimenti agli uffici e sospensione degli atti di trascrizione con scapito della regolare tenuta dei registri immobiliari; da qui, l'esigenza di un controllo preventivo.

Però devo dire che mettere un termine in questa materia significa vincolare la disponibilità dei beni ad un accertamento fatto da uffici che, come si sa, sono già oberati di lavoro.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Se togliamo la parola « preventiva » dalla penultima riga del secondo capoverso, credo abbiamo risolto il problema.

PRESIDENTE. Sembra di rilevare dal testo del disegno di legge che gli uffici abbiano voluto mettersi in condizione di procedere con sicurezza assoluta, ma la procedura proposta non mi sembra molto felice. Bisognerebbe indicare, per rispettare il più possibile la libertà di disporre dei contraenti, un termine molto breve, per esempio otto giorni: ma si nota subito che entro tale termine gli uffici non sono normalmente in grado di decidere.

SEGNANA, *relatore*. Io lascerei il secondo comma come previsto dal disegno di legge; piuttosto aggiungerei: « L'Ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 15 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine senza l'avvenuta dichiarazione il tipo di frazionamento è da ritenersi regolare ».

MACCARRONE. Io sono dell'opinione del Sottosegretario. Fonderei i due commi perchè in effetti la dichiarazione di regolarità non interessa gli atti preliminari per giungere al contratto, interessa la voltura, cioè l'iscrizione definitiva in mappa.

PRESIDENTE. L'Ufficio tecnico erariale già adesso vieta i progetti di frazionamento per evitare di trovarsi dopo con atti che non sono in condizione di essere trascritti.

MACCARRONE. Però spinge a monte tutti questi ritardi e li fa ricadere sul cittadino; complica le operazioni.

SEGNANA, *relatore*. Ma evita ogni complicazione dopo.

MACCARRONE. Evitiamo lo scoglio della dichiarazione di regolarità prima della voltura, in modo che il Catasto faccia la voltura sulla base della dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale.

ZUGNO. A me sembra che lo spirito della proposta del senatore Maccarrone sia di tenere distinti i due fatti della redazione dell'atto notarile e della voltura. Indubbiamente ciò comporterebbe tutte le difficoltà e gli inconvenienti del passato, in quanto se un atto è errato ci se ne accorge quando la procedura sta per essere ultimata e, pertanto, deve essere sospesa in attesa che l'atto sbagliato sia sostituito da uno esatto. Il disegno di legge in esame, tra le altre finalità, persegue, appunto, quella di ovviare a tale inconveniente, stabilendo che il controllo dell'Ufficio tecnico erariale sia preventivo sulla regolarità del documento e, quindi, sulla sua trascrivibilità. Tuttavia è anche vero che con la nuova procedu-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª SEDUTA (21 maggio 1969)

ra possono insorgere grosse complicazioni. Ritengo per tali motivi che si dovrebbe eliminare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 4, ossia le parole: « e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo di cui al seguente articolo 57 ». In tal modo potremmo distinguere l'atto di giudizio di regolarità dell'Ufficio tecnico erariale dalla possibilità di redigere l'atto notarile.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Insisto perchè il testo dell'articolo 5 rimanga inalterato. Che cosa preoccupa di tale articolo? La norma della preparazione degli atti, con la firma degli interessati e del tecnico, per una valutazione preventiva da parte dell'Ufficio tecnico erariale affinché la trascrizione avvenga nella maniera più regolare. Se teniamo presenti le norme del secondo e terzo comma dell'articolo 4, ci accorgiamo che la disposizione del secondo comma dell'articolo 5 è limitata ai soli casi in cui si debba modificare la mappa e sempre allo scopo di evitare le perdite di tempo che oggi vengono lamentate. Non capisco, perciò, l'obiezione che è stata mossa: infatti viene lasciata ai cittadini la libertà che giustamente viene richiesta da parte di molti — primo fra tutti il senatore Li Vigni — e nello stesso tempo garantiamo all'ufficio la disponibilità degli atti per poter procedere all'introduzione in mappa del tipo di frazionamento.

ZUGNO. Il problema non viene risolto eliminando la parola: « preventiva » nel secondo comma dell'articolo 5, perchè a far ritardare l'espletamento della pratica è la firma dell'Ufficio tecnico erariale. Infatti, l'articolo 4 — ossia il nuovo articolo 56 — fa divieto ai notai di redigere atti se non sia stato loro consegnato il certificato catastale. D'altronde, il visto dell'Ufficio tecnico erariale non può che servire come preventiva autorizzazione e dichiarazione di regolarità ai fini della trascrizione.

PRESIDENTE. Attualmente le pratiche vengono svolte in base all'articolo 57 — se ben ricordo — del testo unico: quando c'è il frazionamento di una parti-

cella, le parti interessate devono produrre con i documenti per l'esecuzione delle volture il certificato di frazionamento, sottoscritto da un ingegnere, un geometra o un perito agrimensore. Il tipo di frazionamento deve essere firmato dalle parti e va unito all'atto. Se il documento non è regolare, il tecnico che lo ha firmato deve procedere alla sua rettifica e si instaura una procedura veramente onerosa anche per l'ufficio. Che cosa vuole ottenere adesso l'Amministrazione? Arrivare a far esaurire tutta la procedura, ivi compresa la dichiarazione di regolarità, prima di essere chiamata in causa. Le nuove norme non contemplano alcun limite di tempo, la qual cosa fa presumere che la pratica possa protrarsi anche per dei mesi. Non solo, ma finchè la procedura non si è esaurita e le parti non sono venute in possesso del certificato catastale, il notaio — secondo le nuove norme — non può redigere l'atto pubblico. E siccome per trasferire gli immobili occorre un atto pubblico, una norma senza termine massimo di risposta motivata da parte dell'ufficio sarebbe oltremodo onerosa. La cautela del termine di 15 giorni per rispondere si presenta come una soluzione accettabile, anche se non esclude tutti gli inconvenienti.

MARTONI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Va bene, facciamo 15 giorni.

PRESIDENTE. È chiaro che atti di questo genere possono essere richiesti con estrema urgenza: si pensi ai trapassi in casi di grave malattia. Comunque, 15 giorni mi sembra una soluzione accettabile.

SEGNANA, *relatore*. L'emendamento potrebbe essere così formulato: « L'Ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro il termine massimo di 15 giorni. Scaduto tale termine dall'avvenuta dichiarazione il tipo di frazionamento è da ritenersi regolare ».

PRESIDENTE. Sarebbe preferibile dire: « si può procedere alla stipulazione dell'atto », anzichè « il tipo di frazionamento è da ritenersi regolare ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

S E G N A N A , *relatore*. Sì, ha ragione.

P R E S I D E N T E . Allora il secondo comma dell'articolo 5 dovrebbe essere del seguente tenore: « Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini dell'introducibilità in mappa. L'Ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro il termine massimo di 15 giorni. Scaduto tale termine senza l'avvenuta dichiarazione si potrà procedere alla stesura dell'atto ».

Ritengo, però, che sia necessario fare un chiaro riferimento all'articolo 4: « I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere, eccetera ». Quindi bisognerebbe mettere: « Scaduto tale termine senza il rilascio della dichiarazione, i notai ed in genere i pubblici funzionari, di cui al primo comma dell'articolo 56, potranno procedere alla stesura dell'atto senza il rilascio della dichiarazione ». Allora si potrà procedere in funzione dell'articolo 56, dove si dice: « I notai ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimento di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal secondo comma del precedente articolo 55, nonchè, se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particelle, anche il tipo prescritto dal seguente articolo 57.

Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma »

L'articolo 5, di conseguenza, precisa: « Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo

di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario e perito agrimensore, regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria.

Il tipo di frazionamento deve essere sottoscritto per accettazione dalle parti interessate e sottoposto dal tecnico che l'ha firmato all'Ufficio tecnico erariale per la dichiarazione preventiva di regolarità ai fini dell'introducibilità in mappa ». La differenza è che, nella legge precedente, l'Amministrazione non interveniva prima, come invece adesso viene facoltizzata, col divieto ai notai di redigere gli atti prima della dichiarazione di regolarità. Allora, nell'emendamento proposto, si dovrebbe aggiungere: « Scaduto il termine di quindici giorni le parti potranno procedere alla stesura dell'atto ».

Prego l'onorevole Martoni di dare lettura dell'emendamento che intende proporre all'articolo 5.

M A R T O N I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Alla fine del secondo comma aggiungere: « L'ufficio tecnico erariale è tenuto a rilasciare la dichiarazione entro 20 giorni dalla data di presentazione. Scaduto tale termine, i notai ed i pubblici ufficiali di cui all'articolo 56 possono redigere gli atti anche senza la presentazione della dichiarazione di regolarità ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

(Perfezionamento delle domande di voltura)

L'articolo 57-bis è modificato come segue:

« Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa.

Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto è stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero.

Qualora, però, alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita cointestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi.

Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate.

Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarità di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato è soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60.

Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformità, eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividendi di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo già esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto.

Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguirà il rilevamento delle dividendi di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore

del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto ».

L'emendamento apportato al secondo comma dell'articolo 5 rende necessaria, per motivi di coordinamento, l'aggiunta al terzo comma dell'articolo in esame delle parole: « ,salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal esondo comma del precedente articolo ».

Metto ai voti tale emendamento di coordinamento.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato

(È approvato).

Art. 7.

(Vulture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano)

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 6, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le vulture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

(È approvato).

Art. 8.

(Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani)

I possessori di particelle censite nel catasto terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª SEDUTA (21 maggio 1969)

urbani ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, indipendentemente dalle dichiarazioni previste dall'articolo 28 della suddetta legge, hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio tecnico erariale il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio tecnico erariale nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agibilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo mappale riportante la rappresentazione grafica della avvenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale comprendente la particella o le particelle sulle quali insistono, in tutto od in parte, i nuovi fabbricati o le altre stabili costruzioni edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Il tipo mappale deve essere firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria e deve essere sottoscritto per accettazione dal possessore delle particelle allibrate nel catasto terreni.

Le nuove linee topografiche da rappresentarsi nel tipo devono essere riferite a caposaldi della mappa.

Coloro che non osservino le disposizioni che precedono sono assoggettati ad una pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Le esenzioni dall'imposta e dalle sovrapposte sui fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere accordate se le domande relative non siano corredate da attestazione, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico erariale, di avvenuta presentazione sia della denuncia di cui al primo comma del presente articolo che della dichiarazione prevista dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

(È approvato).

Art. 9.

(Pene pecuniarie per inosservanza alle leggi sui catasti)

L'articolo 60 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, variato con la legge 17 agosto 1941, n. 1043, è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514.

L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli Uffici tecnici erariali.

Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4 ».

(È approvato).

Art. 10.

(Verificazioni in interi comuni)

I risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi comuni, saranno pubblicati a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, che è tenuta a darne preventivo avviso con manifesti da affiggersi nei modi consueti per gli atti ufficiali.

Durante la pubblicazione, che deve aver luogo nei locali del comune in cui ha avuto luogo la verifica, le variazioni accer-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª SEDUTA (21 maggio 1969)

tate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali modificati.

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratuita degli atti presso l'Ufficio tecnico erariale.

Gli eventuali reclami avverso le variazioni accertate dovranno essere prodotti alla Commissione censuaria comunale nel termine perentorio di 45 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione.

Nessun'altra formalità nei confronti dei possessori è prescritta per l'espletamento delle verificazioni di cui al primo comma.

Resta fermo, però, l'obbligo di recapito della lettera d'avviso di cui all'articolo 124 del Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, limitatamente ai possessori di terreni che hanno provveduto nei termini alla dichiarazione delle variazioni nello stato e nei redditi prescritta dall'articolo 57 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.

(È approvato).

Art. 11.

(Accesso alle proprietà immobiliari per le verificazioni)

L'articolo 40 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, è modificato come segue:

« I tecnici erariali incaricati di effettuare le verificazioni dei beni iscritti o da iscrivere nel catasto, e i componenti delle Commissioni censuarie, purchè muniti di speciali tessere, hanno diritto di accedere alle proprietà immobiliari per gli accertamenti del caso.

Chiunque farà opposizione sarà soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.000 a lire 10.000 ».

(È approvato).

Art. 12.

(Formalità relative all'annotazione di riserva)

L'annotazione di riserva, prevista dalle vigenti disposizioni catastali, viene apposta negli atti dei catasti terreni ed edilizio urbano, tanto nella motivazione della voltura quanto in corrispondenza delle singole particelle od unità immobiliari urbane cui l'annotazione si riferisce.

L'annotazione apposta alle particelle o alle unità immobiliari urbane viene registrata nei successivi passaggi o frazionamenti, e può essere cancellata su domanda del possessore cui le particelle o le unità immobiliari urbane risultano intestate.

La domanda di cancellazione deve essere corredata dalle copie autentiche degli atti idonei a dimostrare l'estinzione dei motivi per i quali la formalità era stata accesa; tale documentazione non è necessaria qualora sia trascorso un ventennio dalla data dell'atto che dette origine all'annotazione di riserva.

Ove la domanda di cancellazione venga respinta è ammesso il ricorso alle Commissioni censuarie, entro 30 giorni dalla avvenuta notificazione della relativa comunicazione motivata dell'Ufficio tecnico erariale.

(È approvato).

Art. 13.

(Rilascio delle certificazioni catastali)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a rilasciare le certificazioni catastali (certificati, estratti e copie di atti dei catasti terreni ed edilizio urbano), sotto forma di riproduzione degli atti medesimi, con sistemi foto-eliografici o simili, ferma restando la dichiarazione di autenticità sulle certificazioni.

È data facoltà a chi ne fa domanda all'atto della richiesta di rilascio, di ritirare

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

le certificazioni catastali presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, anche nei casi nei quali è diversamente previsto dalle norme vigenti.

È altresì consentito ottenere le certificazioni catastali per posta, in plico raccomandato, ma in questo caso il richiedente è tenuto ad effettuare un deposito preventivo sul conto corrente postale intestato all'Ufficio tecnico erariale per le spese occorrenti (imposta di bollo, diritti catastali, tributi speciali e spese postali), salvo conguaglio. L'importo del deposito sarà stabilito nelle istruzioni ministeriali di cui all'articolo 16.

Qualora il conguaglio comporti il rimborso allo Stato della differenza tra l'importo della specifica e quello anticipato, il richiedente è tenuto ad effettuare il versamento sul conto corrente postale intestato all'Ufficio che ha rilasciato la certificazione, entro 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata; in caso contrario, l'importo del conguaglio viene comunicato al procuratore del registro per l'iscrizione sui campioni demaniali e la conseguente esazione nei modi e con le forme stabilite per la riscossione delle imposte di registro e di successione.

S E G N A N A, *relatore*. Propongo di aggiungere all'articolo 13 il seguente comma: « Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituito con quello riportato nella tabella annessa alla presente legge ».

Si tratta di un aggiornamento molto modesto.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 14.

(Prestazioni straordinarie a cottimo per la conservazione dei catasti)

Per le esigenze relative ai lavori necessari per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano, l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a corrispondere compensi mensili per il lavoro straordinario, reso con il sistema del cottimo, entro i limiti eccezionali di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

(È approvato).

Art. 15.

(Esecuzione in appalto di lavori per la conservazione dei catasti)

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a concedere in appalto lavori di campagna e di tavolo, di facile sorveglianza e verifica, per la formazione e la conservazione del catasto dei terreni e di quello edilizio urbano.

(È approvato).

Art. 16.

(Istruzioni per l'attuazione della presente legge e abolizione delle norme in contrasto con essa)

Le istruzioni ministeriali per l'attuazione della presente legge saranno approvate con decreto del Ministro delle finanze.

Tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la formazione e la conservazione del catasto terreni e di quello edilizio urbano in contrasto con le norme della presente legge devono considerarsi abrogate.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

TITOLO III.

Personale del catasto e dei servizi tecnici erariali

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
A) <i>Catasto terreni:</i>			<p>Nel caso di catasto a sistema schedaristico si applicano le stesse tariffe con i criteri indicati al n. 3 per il Nuovo Catasto edilizio urbano.</p> <p>Quando trattasi di monografie di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione, le tariffe sono raddoppiate.</p> <p>Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini d'indennità, di sovvenzione e simili è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.</p>
1) Certificati, copie ed estratti catastali, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni certificato copia od estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva		50	
2) Copie ed estratti di quadri di unione di mappe, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ciascun foglio di mappa compreso	200		
B) <i>Nuovo Catasto edilizio urbano:</i>			<p>Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale ed assistenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini d'indennità, di sovvenzioni e simili è dovuto un diritto fisso di lire 50.</p>
3) Copie eliografiche o con ogni altro sistema, totali o parziali di schede di partita, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni partita	300		
b) per la prima scheda di ciascuna partita		100	
c) per ogni scheda di ciascuna partita, successiva alla prima		50	
4) Certificati, copie ed estratti sulla base delle risultanze degli atti di conservazione o di formazione oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) per ogni certificato o estratto	200		
b) per la prima pagina		100	
c) per ogni pagina successiva		50	

Segue TABELLA

OGGETTO	Tariffa (lire)		ANNOTAZIONI
	Fisso	Scritturato	
5) Copie di planimetria di unità immobiliari urbane, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			
a) formato semplice	300		
b) formato doppio	500		
C) Diritti comuni al Catasto terreni e al Nuovo Catasto edilizio urbano:			
6) Studio, definizione ed introduzioni in atti delle volture catastali:			
a) per ogni voltura calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 ed articolo 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159	2.000		
b) per ogni tipo di frazionamento approvato	1.500		
7) Copie ed estratti di mappa compresi la mappa urbana e gli abbozzi della stessa, oltre il diritto di ricerca e consultazione di cui al n. 8:			Quando si tratta di copie eliografiche od analoghe, le tariffe sono devolute come segue sulla base della porzione di foglio (1/4 - 1/2 - 1/1) in cui è contenibile il disegno richiesto: 1/4: lire 500; 1/2: lire 1.000; 1/1: lire 1.500. In caso di sola autenticazione di estratti di mappa i diritti sono ridotti a metà.
a) per ogni copia o estratto	1.000		
b) per ogni particella estratta (e per ogni particella confinante anche se accennata e per ogni nome di confinante, quando tali condizioni vengano richieste) e per ogni ettaro della complessiva superficie compresa nei parametri riprodotti		50	
8) Diritto per la consultazione degli atti catastali:			
a) per la prima 1/2 ora	500		
b) per ogni ora successiva o frazione di ora	800		
9) Diritti di urgenza per il rilascio nel secondo giorno successivo alla richiesta dei certificati, copie ed estratti	—	—	Di importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti.

(È approvata).

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª SEDUTA (21 maggio 1969)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: « Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano » (516) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo, Curti, Fabbri, Bianchi Fortunato, Gerbino, Patrini, Boffardi Ines, Martini Maria Eletta e Sgarlata: « Modifica agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano ».

È stata fatta raccomandazione perchè il disegno di legge venga esaminato al più presto dalla Commissione. Pertanto, data l'urgenza, domando ai colleghi se non sia opportuno procedere all'esame del provvedimento anche in assenza del senatore Belotti.

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io sono pronto a discuterlo, ma mi risulta che il relatore ha intenzione di proporre un emendamento tendente ad estendere le norme di questo provvedimento anche alle aziende operanti all'interno del Paese.

Il disegno di legge si riferisce all'importazione di gas di petrolio liquefatti e abolisce il diritto di confine, o meglio lo sostituisce perchè il diritto di confine viene rimborsato quando viene pagata l'imposta erariale di consumo. Una situazione analoga si verifica anche all'interno del Paese per il propano: numerose aziende ritirano il propano dalle raffinerie e pagano la tassa al 90 per cento. Dato, però, che è soggetto all'imposta erariale di consumo solo il gas liquido per uso non domestico, queste aziende

hanno diritto al rimborso per il quantitativo di gas impiegato per uso domestico. Quindi, sostanzialmente si tratta solo di evitare tutta questa serie di rimborsi che tardano nel tempo.

Mi risulta — come ho già detto — che il senatore Belotti ha avuto istanze in questo senso soprattutto dalla Federazione dei servizi municipalizzati.

Ora, per quanto ci riguarda, non abbiamo da fare obiezioni di fondo in quanto si tratta di estensioni che rendono più rapido il processo produttivo commerciale e non danno adito a riduzioni di entrate. Si tratta, quindi, di vedere come verrà formulato l'emendamento.

Il Governo, comunque, si rimette alla decisione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, lei ha accennato al propano. Nel linguaggio fiscale, il propano, il butano, eccetera, sono compresi nella denominazione « metano »?

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono sottoprodotti del petrolio.

P R E S I D E N T E . L'imposta applicata su questi gas (propano, butano, eccetera) non è regolata da una legge diversa da quella che ha istituito l'imposta erariale sul gas metano?

F A D A , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta sempre della stessa serie di leggi. Il propano è un sottoprodotto delle raffinerie. In sostanza, mentre l'ENI o i grandi complessi estraggono il gas dal sottosuolo e poi lo decomprimono attraverso un processo di forni per poi immetterlo nei metanodotti che sono collegati con le singole abitazioni delle città, da circa due o tre anni si è creata questa situazione: sono sorti dei piccoli impianti di metanodotti, con una piccola centrale, i quali forniscono il metano a quelle abitazioni che non sono collegate con la rete dei metanodotti. Prelevano con grosse bombole questo gas liquido (sia esso propano, butano, eccetera) dalle raffinerie, lo portano alla loro centrale, lo comprimono attraverso un processo di forni e poi lo immettono nella

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

rete ristretta di metanodotti. Ora, che cosa avviene? Che nel momento in cui prelevano dalla raffineria il gas liquido, in base ad una legge, queste piccole aziende pagano al 90 per cento l'imposta erariale di consumo. Dato, però, che esiste una doppia imposizione fiscale — il gas utilizzato per la trazione è soggetto ad un'imposta di 40 lire, mentre quello utilizzato per uso domestico è soggetto ad un'imposta di 20 lire ed anche meno —, una volta fatta la distinzione esse presentano la domanda di rimborso per quella parte dell'imposta, pagata anticipatamente al 90 per cento, relativa al gas impiegato per uso domestico. Data l'ampiezza di questo tipo di utilizzazione, in genere si tratta di rimborsi di miliardi. Questi rimborsi, però, vengono effettuati con ritardi addirittura di anni e per un complesso di ragioni (controlli di contatori, di bollette e via dicendo). Quindi, è la stessa situazione che si ripropone per l'importazione del gas metano liquido.

Ora, dichiaro che sono disposto a seguire gli orientamenti della Commissione sia nel senso di affrontare, in occasione della discussione di questo disegno di legge, tutto il problema dell'imposizione fiscale sui gas di petrolio liquefatti, oltre a quello del trattamento fiscale delle importazioni, sia in quello di un esame limitato al solo provvedimento al nostro esame.

P R E S I D E N T E . La ringrazio.

A me sembra che possiamo conciliare l'esigenza dell'urgenza della trattazione con quella del riguardo al relatore che in questo momento è assente. Noi dovremmo cioè far sapere al relatore che venerdì il provvedimento sarà discusso. Se il relatore sarà presente, ascolteremo la sua relazione e, in base ad essa, vedremo se sia il caso di inserire nel disegno di legge, che ha esclusivamente per oggetto il gas metano importato dall'estero allo stato liquido, anche le altre modifiche, nel qual caso il provvedimento dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento. Se viceversa la Commissione nella sua autonomia di decisione, riterrà di limitarsi a considerare il provvedimento riguardante il metano importato dall'estero allo stato liquido...

M A C C A R R O N E . Sono due cose diverse. Qui si tratta semplicemente di un cambio di denominazione dell'imposta per il metano.

P R E S I D E N T E . Lo vedremo in sede di merito.

Noi dobbiamo usare riguardo al relatore che è assente. Poichè però il disegno di legge l'abbiamo al nostro esame dalla fine di febbraio (personalmente penso che, se dovessimo modificarlo e rinviarlo alla Camera, non verrebbe approvato definitivamente prima delle vacanze), nell'ipotesi che venerdì il collega Belotti non fosse ancora presente, penso che potremo ugualmente procedere.

Poichè non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di venerdì.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale » (545) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il presente disegno di legge, avente per oggetto un'autorizzazione di spesa a favore del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per il completamento dei servizi generali della zona industriale, è stato già approvato dalla Camera dei deputati nel testo presentato dal Governo salvo alcune modificazioni formali all'articolo 3. Sarà opportuno ricordare che con la legge 4 novembre 1951, n. 1295, ven-

ne istituito in Brindisi un punto franco che ha contribuito allo sviluppo di quella città e di quella zona: sviluppo che, pure essendo stato conseguito in una certa misura, e legittimo sperare possa avere in seguito una dimensione maggiore.

Proprio al fine di agevolare il completamento dei servizi generali della zona industriale servita dal porto di Brindisi, con la legge 9 febbraio 1957, n. 1134, venne disposto un finanziamento straordinario di lire 350 milioni (in aggiunta a quello previsto dalla legge n. 1295 del 1951) da erogare a favore del Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi. La relazione che accompagna questo disegno di legge, presentata dal Governo il 12 novembre 1968, informa che dello stanziamento di lire 350 milioni, autorizzato con la citata legge del 1957, il Consorzio ha utilizzato fino al 20 dicembre 1962 la somma di lire 130.414.041, per cui avrebbe dovuto usufruire della rimanente somma di lire 219 milioni 585.959 per i lavori di completamento del punto franco.

Credo sia utile a questo punto premettere che recenti indagini sui cosiddetti tempi tecnici ed amministrativi, per l'esecuzione di opere pubbliche, hanno permesso di constatare che essi si aggirano mediamente tra i 600 e 900 giorni; ma aggiunge che per taluni tipi di opere (e in questo caso si tratta di opere portuali) i 900 giorni qualche volta possono essere superati. Ora, dice la stessa relazione governativa che motivi tecnici hanno fatto ritardare l'esecuzione delle restanti opere, e ne è risultato che, in mancanza di impegni di spesa, l'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici del residuo dello stanziamento è venuta meno, essendo trascorso il termine di cui all'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato. Ma, ignorando tale circostanza, dice sempre la relazione governativa, il Consorzio ha provveduto recentemente ad appaltare lavori per lire 96.800.000, inoltrando poi al Ministero dei lavori pubblici per il pagamento due stati d'avanzamento per complessive lire 19 milioni 545.130.

Per mettere il Consorzio in grado di provvedere al pagamento dei lavori in corso ed

al completamento delle opere necessarie alla sistemazione del punto franco, è stato predisposto il presente disegno di legge che autorizza la spesa della precedente legge per la parte dello stanziamento che non fu utilizzata, ossia in cifra tonda per lire 219 milioni 500.000, evidentemente con l'illusione che oggi si possa eseguire con la stessa cifra la medesima quantità di opere preventivate nel 1957. Illusione che possiamo permetterci, in Commissione, di non condividere, per cui dobbiamo attenderci che ad un certo momento arrivi a noi la richiesta di un ulteriore finanziamento.

Non esprimo alcuna meraviglia per questa situazione che non reputo imputabile singolarmente agli amministratori del Consorzio del porto e della zona industriale di Brindisi e neppure agli organi responsabili delle varie amministrazioni (in questo caso il Ministero dei lavori pubblici, quello del tesoro e quello della marina mercantile); posso cogliere, tuttavia, l'occasione per fare una considerazione. Dobbiamo renderci conto che questa « macchina » dello Stato perde colpi continuamente e che noi, quando raccogliamo la volontà del legislatore nel bilancio attraverso l'indicazione degli addendi di spesa che le varie leggi impongono, provvediamo a finanziamenti che poi magari, a distanza di parecchi anni, risultano non utilizzati. È un'amara considerazione questa, anche se non nuova; e certo sarei tentato di dare ragione ai colleghi dell'opposizione i quali ci dicono in faccia la verità che noi qualche volta fingiamo di non riconoscere; e cioè che il bilancio dello Stato è veramente un pacco di intenzioni legislative che sono affidate, poi, alle incertezze di una macchina esecutiva la quale, come ho già detto prima, perde i colpi e qualche volta anche le ruote.

Ciò premesso, io concludo sollecitando l'approvazione del disegno di legge, augurandoci che i progetti siano pronti, che non sorgano altre difficoltà e che questo stanziamento finalmente si traduca in opere.

B I A G G I . Signor Presidente, condivido pienamente i rilievi critici da lei formulati circa il modo di eseguire le spese; ma sarei curioso di sapere attraverso una

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)11^a SEDUTA (21 maggio 1969)

relazione (e credo che la mia curiosità sia legittima) qual è stata l'attività del Consorzio del porto e dell'area industriale di Brindisi in questi dodici anni. Come ha fatto a non spendere la somma preventivata? Ci saranno state delle ragioni e sono convinto che il ritardo nella spesa porterà ad un'ulteriore richiesta di stanziamento per completare oneri che non sappiamo quali sono.

Ora io chiedo formalmente che il Consorzio industriale del porto di Brindisi sia invitato a fare alla Commissione una relazione sull'attività passata e sui programmi futuri, per lo meno fino ad esaurimento della spesa che stiamo per stanziare.

P R E S I D E N T E , relatore. Condivido la sua richiesta, però è chiaro che dovrà essere indirizzata al Ministero dei lavori pubblici.

F O R M I C A . Il disegno di legge è stato approvato dalla 9^a Commissione (lavori pubblici) della Camera dei deputati. Per quale motivo è stato assegnato alla nostra Commissione?

P R E S I D E N T E , relatore. Sostanzialmente sono del suo stesso avviso. Comunque, dato che è stato assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante, è opportuno procedere all'esame del provvedimento, altrimenti si perderebbe altro tempo per l'approvazione del disegno di legge.

S E G N A N A . Mi sembra legittima la richiesta delle opere che devono essere eseguite, perchè dal titolo del disegno di legge sembrerebbe che questi lavori interessano non tanto il porto quanto i servizi della zona industriale.

F O R M I C A . Il Consorzio è unico, perchè la zona industriale è sul porto. Il Consorzio del porto di Brindisi è uno dei pochi consorzi del Mezzogiorno. Quella è una vecchia area demaniale dove poi è sorta la Montedison.

S E G N A N A . «...per il completamento dei servizi generali della zona industriale». Quindi, secondo il titolo del dise-

gno di legge, dovrebbe trattarsi non tanto di opere di carattere marittimo, quanto di opere relative alla zona industriale.

P R E S I D E N T E , relatore. La legge che istituisce il « punto franco » stabilisce, all'articolo 10, che « la gestione del punto franco è affidata al Consorzio del porto di Brindisi » e, all'articolo 12, precisa che nei punti franchi possono sorgere attività industriali e attività di manipolazione di merci. Quindi è esatto quanto ha affermato il senatore Formica, vale a dire che tutta la gestione del punto franco, che riveste anche aspetti industriali, è affidata al Consorzio del porto.

La richiesta del collega Biaggi è stata chiara. A proposito delle ragioni per le quali le opere già previste in parte con la legge del 1951 e ulteriormente finanziate con una legge del 1957, non sono state eseguite che per 130 milioni circa e appaltate per 96 milioni 800.000, è da ricercarsi nel fatto che — così precisa la relazione che accompagna il disegno di legge — il Consorzio ignorava che lo stanziamento fosse caduto in perenzione. Adesso si ripristina tutto lo stanziamento, il che rende sicuri che per la differenza fra i 97 milioni di lire già appaltati e i circa 220 milioni disposti dal disegno di legge non è ancora completa la fase esecutiva. Possiamo però chiedere maggiori notizie, attraverso il Ministero dei lavori pubblici.

B I A G G I . Vorrei sapere come potremmo venire in possesso di questa relazione. Una volta approvato il disegno di legge, penso che non avremo più niente.

Vorrei poi un chiarimento: il punto franco è anche punto franco industriale? Vi avvengono cioè trasformazioni industriali in esenzione?

P R E S I D E N T E , relatore. Possono, c'è la facoltà L'articolo 12 dice: « L'impianto di stabilimenti industriali nelle aree comprese nella delimitazione, eccetera... è subordinato a preventiva autorizzazione del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio... In quanto non contrastino col regime di pun-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

11ª SEDUTA (21 maggio 1969)

to franco, sono applicabili le norme, eccetera... ».

B I A G G I . Allora non è punto franco industriale, perchè il punto franco industriale ha questa caratteristica, che può essere in contrasto con le leggi del Mercato comune. Il punto franco industriale esige delle lavorazioni in esenzione doganale e può rivendere i prodotti nel MEC.

P R E S I D E N T E , relatore. Collega Biaggi, poichè siamo in sede di legge del 1951 e poichè il trattato di Roma risale al 1958 ed ha cominciato a funzionare il 1º gennaio del 1959, io in questo momento non sarei in grado di sapere quale successivo riconoscimento possa aver avuto, ai fini della legislazione del MEC, il punto franco di Brindisi. Comunque, possiamo informarci.

B I A G G I . Ripeto: se è punto franco industriale, deve avere le caratteristiche che ho detto.

P R E S I D E N T E , relatore. Allora, se siamo d'accordo, resta inteso che oggi stesso partirà una lettera indirizzata al Ministero dei lavori pubblici, senza, per questo, ritardare l'approvazione del provvedimento. La correttezza dell'Amministrazione dei lavori pubblici non è stata mai smentita; essa può tardare a rispondere perchè non sempre ha i dati a disposizione, ma non mi consta che le richieste fatte dalla Commissione non siano state poi esaudite.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 219.500.000 da assegnare al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi per provvedere ai pagamenti ed ai finanziamenti dei lavori eseguiti o da eseguire per opere di completa sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969. Gli importi non impegnati nell'esercizio, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 2.

All'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3. Avverto che la Camera dei deputati, dopo la stampa del disegno di legge, ha fatto pervenire un messaggio corretto reso necessario da alcuni errori materiali contenuti in quest'articolo.

Pertanto do lettura dell'articolo stesso nella formulazione corretta trasmessa dalla Camera:

Art. 3.

All'onere di lire 219.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.